

Prot. 100/2021 AMM  
Carpi il 17 dicembre 2021

**DISCIPLINARE D' INCARICO**  
**RESPONSABILE SERVIZIO PROTEZIONE E PREVENZIONE (RSPP)**

**FONDAZIONE FOSSOLI**, (di seguito denominata Fondazione), con sede in Carpi (MO), in via Giulio Rovighi n. 57, p.iva 02374890362, c.f. 90014220363, in persona della Direttrice prof.ssa Marzia Luppi, in qualità di datore di lavoro ai sensi dell'art. 2, lett. b, del d.lgs. n. 81/2008, giusta procura n. rep. 240399 del 10 dicembre 2020 ;

e

**Dott. Francesco Spaliviero**, nato a Correggio (RE) il 10/09/1992, cod. fisc. SPLFNC92P10D037G, p. iva 03838420366, con sede in via S. Cannizzaro n. 230, Modena (di seguito anche solo "Professionista" o "RSPP");  
entrambe definite al singolare "Parte" e congiuntamente "Parti"

**Premesso che:**

- la Fondazione Fossoli è titolare della concessione per la gestione e valorizzazione dei luoghi di Memoria (Museo Monumento al Deportato, Campo di Fossoli, Sinagoga di Carpi) come previsto dalla Delibera del Consiglio Comunale del 21 dicembre 2000, n. 402 (prot. 5638 del 7 febbraio 2001), attraverso i quali esercita le proprie attività e finalità istituzionali di cui all'art. 5 dello Statuto:

*a) la diffusione della memoria storica mediante la conservazione, il recupero e la valorizzazione, anche nell'ambito del sistema nazionale e internazionale dei Luoghi della Memoria, del Campo di Fossoli di Carpi, di proprietà del Comune di Carpi secondo quanto disposto dalla L. 15 giugno 1984 n. 241, e di ogni altro patrimonio storico-artistico o*

Via Rovighi,57  
41012 Carpi MO  
Tel.059.688272  
Fax 059.688483

fondazione.fossoli@carpidiem.it  
PEC fondazionefossoli@legalmail.it  
p.iva 02374890362  
c.f.90014220363

Codice Univoco  
USAL8PV  
Codice IBAN  
IT14V0200823307000028474237

architettonico conferito in proprietà o in uso alla  
Fondazione in quanto coerente con l'attività della Fondazione  
medesima;

b) la promozione della ricerca storico-documentaria sul Campo  
di Fossoli nelle sue diverse fasi di occupazione, anche mediante  
la ricostruzione delle storie di coloro che vi hanno transitato  
e vissuto, e l'analisi dei legami che il Campo ha avuto, nei  
vari periodi, col più ampio contesto della storia nazionale e  
internazionale;

c) la progettazione e l'attivazione di iniziative a carattere  
divulgativo, didattico e scientifico, rivolte in particolare  
alle scuole e ai giovani, negli ambiti di competenza propri  
della Fondazione, nonché dei diritti umani, dell'educazione  
alla pace e della mondialità

- la Fondazione Fossoli, quindi, ha in gestione, in qualità di  
concessionario, diversi immobili, dei quali ha la  
responsabilità del custode, dovendo provvedere a tutto quanto  
necessario - tra l'altro - sotto il profilo della sicurezza;
- la Fondazione Fossoli è un ente dotato di organizzazione e di  
personale sia dipendente che - a vario titolo - di  
collaborazione esterna ed occorre pertanto garantire e  
provvedere a tutti gli adempimenti prescritti e a quant'altro  
necessario od opportuno al fine di conseguire il raggiungimento  
di elevati standard delle condizioni di igiene e sicurezza sui  
luoghi di lavoro;
- la disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di  
lavoro è contenuta all'interno del d.lgs. n. 81/2008 e  
ss.mm.ii., nell'ambito del quale sono altresì individuati e  
definiti tutti i ruoli e profili che vengono in rilievo nonché  
le relative funzioni e responsabilità;
- l'art. 2 c.1 lett. f) del D.Lgs.81/2008 che definisce il  
«responsabile del servizio di prevenzione e protezione»:  
persona in possesso delle capacità e dei requisiti

professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

- l'art. 17 c.1 lett. b) del D.Lgs.81/2008 che individua la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi tra gli obblighi non delegabili da parte del Datore di lavoro;
- la Sezione III del Titolo I del D.Lgs. 81/2008 ed in particolare l'art.32 commi 8, 9 e 10 che individuano compiti, capacità e requisiti professionali del Servizio di Prevenzione e Protezione e del suo responsabile;
- la Fondazione Fossoli ha necessità di affidare a professionista di comprovata esperienza e competenza l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione a far data dal 01.01.2022;
- dal curriculum del dott. Francesco Spaliviero emergono le competenze professionali, i titoli abilitativi, nonché le esperienze necessarie a ricoprire il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione presso la Fondazione, tenuto conto della natura dei rischi presenti sui luoghi di lavoro e relativi alle attività lavorative esercitate presso la Fondazione;
- è quindi intenzione della Fondazione affidare, a mezzo del presente atto (nel seguito anche solo "Contratto") al Professionista l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Fondazione medesima per il periodo di due anni con decorrenza dal 01.01.2022, rinnovabile al termine per un ulteriore biennio;

**Tutto ciò premesso,**

**le Parti concordano e convengono quanto segue**

**Art. 1**

Via Rovighi,57  
41012 Carpi MO  
Tel.059.688272  
Fax 059.688483

fondazione.fossoli@carpidiem.it  
PEC fondazionefossoli@legalmail.it  
p.iva 02374890362  
c.f. 90014220363

Codice Univoco  
USAL8PV  
Codice IBAN  
IT14V0200823307000028474237

## Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto nonché canone interpretativo dello stesso.

## Art. 2

### Oggetto

1. A mezzo del presente Contratto, la Fondazione affida al Professionista, che accetta, l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione presso la Fondazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. (nel seguito anche solo "Incarico").
2. Il Professionista dichiara, in relazione all'Incarico, di essere in possesso dei requisiti professionali stabiliti dall'art. 32 del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione degli stessi rilevante ai fini dell'Incarico. Il Professionista dichiara altresì di avere valutato attentamente la struttura organizzativa, i luoghi e le attività lavorative di competenza della Fondazione e di ritenersi idoneo ai fini dell'assunzione dell'Incarico.
3. Il RSPP svolgerà le funzioni prescritte dalla normativa vigente con il supporto del Datore di Lavoro per tutte le informazioni necessarie al raggiungimento ed al mantenimento degli obiettivi.
4. Il RSPP si impegna inoltre ad effettuare attività di supporto consulenziale per la Fondazione, riguardante l'interpretazione e l'attuazione delle norme e della legislazione vigente in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro.
5. Nello svolgimento di tale attività il RSPP si impegna a mantenere uno stretto collegamento con il Datore di Lavoro individuato presso la Fondazione.
6. L'Incarico comprende tutti gli interventi e l'assolvimento delle funzioni di carattere ordinario proprie del servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.:

- a) individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, del D.Lgs. 81/08 e i sistemi di controllo di tali misure;
- c) elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e) partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 81/08;
- f) fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 del D.Lgs. 81/08.

7. Il presente Contratto prevede, inoltre, l'espletamento da parte del RSPP delle seguenti attività:

- a) redazione, occorrendone l'esigenza, del Documento Unico per la Valutazione Rischi da Interferenze (per brevità, DUVRI);
- b) redazione, occorrendone l'esigenza, del documento di cooperazione/coordinamento per gestire i rischi di interferenza fra le attività della Fondazione e di appaltatori;
- c) aggiornamento del DUVRI e promozione di riunioni di coordinamento;
- d) redazione del Piano di Gestione delle Emergenze;
- e) coordinamento delle esercitazioni antincendio annuali;
- f) implementazione e aggiornamento del Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 già adottato in Fondazione.

8. Restano a carico della Fondazione gli obblighi di fornire al RSPP le informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;
- e) le prescrizioni degli organi di vigilanza.

### **Art. 3**

#### **Modalità di esecuzione della prestazione**

1. La prestazione dovrà essere resa personalmente dal RSPP il quale non potrà avvalersi di sostituti, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario nei riguardi della Fondazione, in piena autonomia tecnica ed organizzativa.
2. Le prestazioni di cui al presente Contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il RSPP non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartite dalla Fondazione, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati.
3. Il RSPP, per l'espletamento delle attività oggetto del contratto, potrà comunque utilizzare anche le strutture e le apparecchiature esistenti presso la Fondazione e deve garantire la propria presenza per assicurare la realizzazione dell'attività.

### **Art. 4**

#### **Durata e svolgimento della prestazione**

1. Il RSPP si impegna a svolgere l'incarico conferitogli con la dovuta diligenza professionale e a garantire il corretto ed effettivo espletamento dei compiti previsti con riferimento

all'art. 33 del D.Lgs 81/2008 e successive integrazioni e modifiche, nonché quanto previsto nel presente Contratto.

2. Allorché nel corso dell'esecuzione emergano difformità nella prestazione resa rispetto a quanto richiesto e pattuito col presente Contratto, la Fondazione si riserva di richiamare il contraente al dovere dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione del contratto per inadempimento.

3. Il presente Contratto è risolto altresì in caso di sopraggiunto impedimento del RSPP ad eseguire la prestazione anche per causa ad esso non imputabile.

4. Il RSPP si assume la completa responsabilità per danni causati. Rimane a carico della Fondazione la stipula di polizza assicurativa a copertura degli infortuni e della Responsabilità Civile a seguito dell'incarico affidatogli.

5. L'incarico di RSPP avrà decorrenza dal 01.01.2022 e sino al 31.12.2023; la Fondazione si riserva, al termine, l'opzione di rinnovare il presente Contratto previo accordo scritto.

## **Art. 5**

### **Formazione**

1. Il RSPP, in collaborazione con il Datore di Lavoro della Fondazione, predisporrà i progetti di formazione in aderenza alla normativa vigente e segnalerà tempestivamente alla Fondazione la necessità di aggiornamento/formazione del personale dipendente.

2. Resta inteso che le attività formative sono escluse dal presente Incarico, ma che potranno essere affidate, sussistendone a quel tempo i presupposti, al Professionista.

## **Art. 6**

### **Corrispettivo**

1. Per l'affidamento dell'Incarico, la Fondazione corrisponderà al Professionista il corrispettivo annuo complessivo pari ad € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre IVA di legge e cassa previdenziale.

2. Il CIG per tale prestazione non è richiesto, come da disposizione ANAC (ex AVCP) n. 4/2011 parere 3.12.
3. Resta inteso che l'affidamento al Professionista di attività aggiuntive (ad esempio, di attività formative) sarà oggetto di separato atto di affidamento e quantificazione del relativo corrispettivo.
4. L'importo di cui al primo comma verrà corrisposto dalla Fondazione in due rate semestrali di pari importo.
5. La Fondazione effettuerà i pagamenti mediante bonifico bancario, sul conto corrente del Professionista:  
IT50L0301503200000006054223

#### **Art. 7**

##### **Cessione del Contratto**

1. È fatto espresso divieto alle Parti di cedere, in tutto o in parte, il presente Contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e salvo il risarcimento del danno.

#### **Art. 8**

##### **Protezione dei dati personali**

2. I dati personali acquisiti obbligatoriamente dalla Fondazione ai fini dell'esecuzione del presente servizio saranno trattati, raccolti e conservati presso la Fondazione, esclusivamente per finalità inerenti la gestione del contratto, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n.679/2016 in materia di protezione dei dati personali e dal D. Lgs. n.196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il citato Regolamento UE.
3. Titolare del trattamento dei dati è la Fondazione Fossoli, con sede in via G. Rovighi n. 52 - Carpi, il titolare del trattamento è contattabile alla mail:  
fondazione.fossoli@carpidiem.it.
4. In relazione alle finalità sovraesposte i dati sono oggetto di trattamento informatico e/o cartaceo.



5. I dati saranno registrati e conservati dalla Fondazione, nonché eventualmente comunicati ad Autorità pubbliche che ne facciano richiesta. Tutte le operazioni di trattamento dei dati (a titolo esemplificativo: registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento, modifica, estrazione, uso e consultazione, distruzione) sono attuate in modo da garantire la sicurezza, l'integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali.

6. In ossequio ai principi di minimizzazione e limitazione delle finalità, i dati saranno conservati, con idonee garanzie di sicurezza, per il tempo necessario all'esecuzione del contratto e, successivamente ad esso, per il tempo di dieci anni, salvo il maggior termine dovuto ad esigenze di tutela giudiziaria dei diritti del Titolare che si dovessero presentare in seguito.

7. Per il perseguimento delle finalità suddette, i dati personali forniti saranno trattati da soggetti all'interno della Fondazione i quali ne abbiano necessità per la mansione svolta o per la posizione gerarchica ricoperta e che siano autorizzati al trattamento. Tali soggetti saranno opportunamente istruiti al fine di evitare la perdita, la distruzione, l'accesso ai dati da parte di soggetti non autorizzati o di effettuare trattamenti non consentiti dei dati stessi. I dati potranno altresì essere trasmessi, per esigenze della Fondazione anche a soggetti esterni qualificati autonomi titolari ovvero previa nomina a responsabile esterno del trattamento.

8. Il Professionista, nell'espletamento delle proprie funzioni oggetto del presente Incarico, agisce in qualità di autonomo titolare del trattamento e dovrà pertanto adempiere, in tale qualità, a tutte le attività ed adempimenti previsti in capo al titolare del trattamento.

## **Art. 9**

### **Diritto applicabile e Foro competente**

Via Rovighi, 57  
41012 Carpi MO  
Tel. 059.688272  
Fax 059.688483

[fondazione.fossoli@carpidiem.it](mailto:fondazione.fossoli@carpidiem.it)  
[PEC.fondazionefossoli@legalmail.it](mailto:PEC.fondazionefossoli@legalmail.it)  
p.iva 02374890362  
c.f. 90014220363

Codice Univoco  
USAL8PV  
Codice IBAN  
IT14V0200823307000028474237

1. Il presente Contratto è disciplinato dal diritto italiano e qualsiasi eventuale controversia che dovesse insorgere tra le Parti in merito alla validità, interpretazione e/o esecuzione del presente Contratto sarà devoluta al Foro esclusivo di Modena.

Modena, lì 17 dicembre 2021

La Fondazione Fossoli  
Prof.ssa Marzia Luppi

Il Professionista  
dott. Francesco Spalivero



Cordiali saluti.

La Direttrice  
Prof.ssa Marzia Luppi

